

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato	7420 (P.G. da 4, 7, 42, 81) 7421 (P.G. 1, 2, 9, 14, 81) 7485 (P.G. 2, 3, 4)
Leggi di riferimento	808/85 -421/96 - 388/00 -266/95 (i due capitoli 7420 e 7421 recano stanziamenti anche per il finanziamento del programma EFA - Legge n.266/97)
Modifiche intervenute nel 2008	nessuna
Autorizzazioni complessive	ND

(dati in ml. di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	nd
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	nd
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	nd
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	nd
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	481,25
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	nd

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	1.492,99
b) impegni assunti nel 2008	€	1.450,57
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	1.384,16
d) economie nel 2008	€	nd
e) residui propri nel 2008	€	nd
f) residui di stanziamento nel 2008	€	42,430
g) perenzioni nel 2008	€	nd

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	1.182,87
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	856,23
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	nd
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	nd

Legge 28 maggio 1997, n. 140**(L'intervento è stato trasferito alle Regioni - D. Lgs n. 112/1998)****Incentivi automatici per la ricerca e l'innovazione**

La misura promuove gli interventi in ricerca e sviluppo, nonché sviluppo precompetitivo attraverso la concessione di agevolazioni in forma automatica (credito di imposta ovvero *bonus fiscale*) alle imprese industriali che abbiano condotto attività di ricerca e innovazione.

Le spese ammesse alle agevolazioni sono quelle per l'acquisto di strumentazioni e attrezzature, per il personale di ricerca, per i servizi di consulenza tecnologica e per l'acquisizione di conoscenze, per le spese generali nella misura forfetaria del 40% dei costi del personale. In ogni caso i costi non possono riguardare beni, prestazioni e servizi direttamente impiegati per le attività produttive.

Dal 2001 la misura, ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è stata delegata alle Regioni che la gestiscono secondo modalità in alcuni casi modificate dalle Regioni stesse.

Il Ministero opera per l'attuazione della misura esclusivamente per le imprese ubicate nelle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta che, tuttora, non hanno attuato le modifiche del proprio Statuto, indispensabili per l'applicazione del trasferimento delle funzioni ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.

Nell'esercizio 2008 non sono state impegnate risorse.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7342
Leggi di riferimento:	Legge n. 140/1997
Modifiche intervenute nel 2008:	---
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	65,00 ⁵
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	-
b) impegni assunti nel 2008:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	-
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	22,00
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	-
g) perenzioni nel 2008:	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	1,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

⁵ L'importo comprende sia i residui di stanziamento che i residui propri.

Legge 7 agosto 1997 n. 266, art. 14**Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale**

La legge mira ad agevolare direttamente le piccole imprese mediante la concessione di agevolazioni non superiori alla soglia del *de minimis* con la destinazione di una quota (non inferiore al 60% delle disponibilità complessive assegnate al Comune) per realizzare progetti di investimento in aree di degrado urbano, geograficamente identificabili ed omogenee con indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale ovvero caratterizzate da crisi socio-ambientale.

Le piccole imprese possono essere, altresì, agevolate indirettamente attraverso azioni pubbliche (ad opera dei Comuni medesimi) per le quali è prevista la destinazione delle risorse residue del 40% con cui attuare:

- azioni economiche; interventi formativi; costituzione di incubatori di nuove attività; animazione ed assistenza tecnica;
- interventi per la tutela delle condizioni del lavoro e dell'ambiente;
- interventi su immobili a disponibilità pubblica e infrastrutture strettamente funzionali al potenziamento delle imprese.

Le agevolazioni sono dirette alle aree di degrado urbano dei Comuni capoluogo di Regioni quali: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, per la realizzazione di progetti imprenditoriali secondo i programmi deliberati dai Comuni medesimi.

Le Amministrazioni Comunali possono concedere alle piccole imprese contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche, sgravi su imposte locali e garanzie fidi.

Le spese ammissibili sono relative alla progettazione esecutiva, agli studi di fattibilità e ai servizi di consulenza, nel limite del 10% del programma di investimenti; all'acquisto di brevetti; alla realizzazione di sistemi di qualità e alla R&S; alle opere murarie; agli impianti, macchinari e attrezzature; ai sistemi informatici; all'introduzione di investimenti a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'esercizio 2008 **non sono state stanziato risorse.**

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7342
Leggi di riferimento:	Legge n. 266/1997, art. 14
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	---
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	14,00 ⁶
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	-
b) impegni assunti nel 2008:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	6,00
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	-
g) perenzioni nel 2008:	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	10,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

⁶ L'importo comprende sia i residui di stanziamento che i residui propri.

Legge 7 agosto 1997 n. 266, art. 16**Cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo sull'intero territorio nazionale**

La legge prevede il cofinanziamento dei programmi presentati dalle Regioni nei settori del commercio e del turismo nell'intero territorio nazionale.

I soggetti beneficiari sono le imprese del commercio e del turismo e gli enti pubblici.

La forma di contributo prevista è quella in conto capitale.

La legge finanziaria per il 2007 ha istituito il Fondo per la Competitività e lo Sviluppo, nell'ambito del quale transitano tutte le risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi nazionali, in precedenza distribuite su più fondi, assicurando il finanziamento dei progetti di innovazione industriale (PII) e la necessaria continuità degli interventi esistenti, sulla base di una programmazione complessiva.

La stessa legge finanziaria per il 2007 ha previsto, nell'ambito del Fondo, il rifinanziamento dell'intervento con 30 milioni di euro per l'anno 2007 e **40 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7342
Leggi di riferimento:	Legge n. 266/97, art. 16
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	---
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	75,00 ⁷
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	40,00
b) impegni assunti nel 2008:	€	34,00
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	3,00
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	40,00 ⁷
g) perenzioni nel 2008:	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	16,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

⁷ L'importo comprende sia i residui di stanziamento che i residui propri.

Legge 30 giugno 1998 n. 208, art. 1, comma 1
(legge 23 n. 662/96, art. 2, commi 203 e ss; legge n. 448/1998, art. 52, comma 1)

Interventi concernenti la programmazione negoziata

Lettera d) Patti territoriali

L'intervento, trasferito nell'ambito delle competenze regionali a seguito del D.lgs. n. 112/1998 e ormai di fatto non più operante, aveva come obiettivo lo sviluppo delle attività produttive mediante la realizzazione di programmi agevolati e di interventi infrastrutturali promossi da enti locali, parti sociali, altri soggetti pubblici operanti a livello locale e soggetti privati, in accordo con le linee generali della programmazione regionale.

La misura è destinata alle imprese operanti nei settori dell'industria, dell'agroindustria, dei servizi, del turismo, dell'agricoltura e della pesca, nonché agli interventi nel settore dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati.

Le iniziative ammissibili si distinguono in iniziative imprenditoriali (nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, ristrutturazione, riconversione, trasferimento) ed interventi infrastrutturali (opere funzionalmente connesse alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti). Nel primo caso è concesso un contributo in conto impianti commisurato agli investimenti ammissibili e calcolato in ESN e/o in ESL; nel secondo caso gli interventi sono a totale carico delle risorse CIPE (Patti di I generazione) o delle risorse messe a disposizione della finanza del Patto dalla Regione e/o dagli organismi pubblici incaricati dell'attuazione dei progetti stessi.

Per quel che riguarda le spese ammissibili, nel caso di iniziative imprenditoriali possono essere sostenute le spese per la progettazione e direzione lavori, gli studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, il suolo aziendale, gli oneri di urbanizzazione, le opere murarie e assimilate, le infrastrutture specifiche aziendali, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i programmi informatici ed i brevetti.

Nel caso di interventi infrastrutturali possono essere sostenute le spese per i lavori a misura, a corpo ed in economia, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, gli allacciamenti di pubblici servizi, le acquisizioni di aree o di immobili, gli imprevisti e le spese generali.

L'onere complessivo destinato alle infrastrutture non deve superare il 30% delle risorse del Patto.

Lettera e) Contratti di programma

Lo strumento mira allo sviluppo delle aree depresse dell'intero territorio nazionale mediante la concessione di agevolazioni finanziarie ad investimenti rilevanti promossi da grandi imprese ovvero da consorzi di piccole e medie imprese o rappresentanze di distretti industriali i cui scopi siano anche delle qualificazioni di filiera.

Nell'ambito dei piani progettuali, fundamentalmente indirizzati alla creazione di nuove capacità produttive ovvero alla riqualificazione di quelle esistenti, con una apprezzabile ricaduta in termini di nuova occupazione, è ammesso anche il sostegno ad attività di ricerca e sviluppo coerenti con gli obiettivi di sviluppo produttivo.

Sono agevolabili tutte le tipologie di investimenti ammesse agli incentivi previsti dalla legge n. 488/92, eventualmente in combinazione con interventi in R&S, di formazione professionale, nonché con l'aiuto di stato all'agricoltura n. 729/2000.

La natura e la misura dell'incentivo seguono le norme agevolative di riferimento per le varie componenti di investimento ammissibile facenti parte del piano progettuale, tenendo presente che la

copertura finanziaria dell'intervento globale può risultare parzialmente a carico della finanza locale tramite cofinanziamento delle Regioni interessate.

La ridefinizione del sistema di aiuti della programmazione negoziata, più in particolare dei contratti di programma, ha evidenziato la necessità di correttivi sostanziali in un'ottica di superamento delle disposizioni dettate dall'art. 8 del decreto legge n. 35/2005, attraverso la modifica legislativa e la conseguente riscrittura dei decreti attuativi dello strumento e il contestuale adeguamento del regime di aiuto alle novità introdotte dalla nuova disciplina per gli aiuti a finalità regionale in vigore dal 1° gennaio 2007.

Con l'emanazione della legge n. 127/2007, nell'ambito della quale è stata inserita la riforma di cui all'art. 8 del decreto legge 35/2005, è stato avviato il processo di riforma dei contratti di programma che si è concluso con la emanazione del **d.m. 24 gennaio 2008**.

Detto decreto ministeriale definisce la nuova base giuridica dei contratti di programma riferita alle attività di carattere industriale per dare coerenza agli interventi previsti dallo strumento con quelli finanziati dal Fondo per la competitività e per lo sviluppo, nonché con gli orientamenti del Quadro di riferimento strategico nazionale 2007-2013.

In particolare, il decreto stabilisce che:

- il soggetto proponente il contratto di programma e i soggetti beneficiari delle agevolazioni possano essere imprese di qualsiasi dimensione;
- l'investimento deve riferirsi ad una proposta avente caratteristiche di progetto industriale;
- le agevolazioni possono essere concesse sia nella forma di contributo in conto impianti che in conto interessi, ovvero in una combinazione di entrambi le tipologie;
- l'attività di istruttoria (ammissibilità e valutazione della domanda) è affidata, attraverso la stipula di un'apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa.

Con il **d.m. 2 maggio 2008**, viene estesa la suddetta disciplina anche al settore agroindustriale.

Lettera f) Contratti d'area

I contratti d'area rappresentano uno strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, del turismo, dell'agriturismo e dei servizi e alla creazione di nuova occupazione nei territori interessati da gravi crisi occupazionali.

La misura si applica nelle aree di crisi di cui al DPCM 15 aprile 1998, nelle aree industriali dei territori obiettivo 1, 2 e 5b, nonché nelle aree industriali realizzate ai sensi della legge n. 219/1981, ed è destinata ad imprese industriali e non, interessate alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree sopra indicate e, per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, ad enti territoriali locali interessati.

I contributi, previsti per iniziative che riguardano la realizzazione di nuovi impianti industriali, gli ampliamenti (questi ultimi limitatamente alle aree industriali ai sensi della legge n. 219/1981), nonché le infrastrutture varie, sono calcolati di norma sulla base dei criteri della legge n. 488/1992. Le spese ammissibili riguardano la progettazione, il suolo, le opere murarie, i macchinari, gli impianti e le infrastrutture.

Con il **d.m. 4 febbraio 2009** si è estesa ai contratti d'area la disciplina già prevista per i Patti Territoriali con programmi di investimento superiori ad 1,5 Meuro, secondo la quale il termine di 48 mesi (o, in caso di rimodulazione, di 24) per la realizzazione del progetto agevolato, decorre dalla data di rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori.

Inoltre, in attuazione dell'art. 8-bis, del d.l. n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007 è stato emanato il **d.m. 18 marzo 2009** che

disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti d'area, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il provvedimento si applica esclusivamente ai programmi imprenditoriali da agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse finanziarie, assegnate dal CIPE ai Contratti d'area e ai loro protocolli aggiuntivi in essere alla data del 31 dicembre 2007, le cui richieste siano presentate entro il 31 dicembre 2008.

Relativamente alle tre misure nell'esercizio 2008 sono stati stanziati complessivamente 100 milioni di euro.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7342
Leggi di riferimento:	Legge n. 208/1998, art. 1 comma 1
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	d.m. 4 febbraio 2009; d.m. 18 marzo 2009
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	1.291,00 ⁸
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	100,00
b) impegni assunti nel 2008:	€	1,00
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	206,00
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	90,00 ⁸
g) perenzioni nel 2008:	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	57,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

⁸ L'importo comprende sia i residui di stanziamento che i residui propri.

Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 art. 11, commi 3, 5 e 6 convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80**Sostegno e garanzia dell'attività produttiva**

E' istituito il fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e 15 milioni di euro per l'anno 2006.

Con l'art. 1, comma 903, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria 2007 è stata autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, del predetto Fondo.

In applicazione alla legge finanziaria 2007 articolo 1, comma 853, il *Ministero dello sviluppo economico* ha quindi predisposto per l'approvazione da parte del CIPE la delibera, approvata in data 24 aprile 2007, n. 22, che fissava i criteri e le modalità di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi di cui sopra.

Successivamente a causa della sentenza n. 68/2008 del 10/03/2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 853 della finanziaria 2007, il ministero ha sospeso con lettera direttoriale in data 25/03/2008 ogni attività istruttoria relativa al Fondo, pertanto le risorse finanziarie iscritte al capitolo 7490 per l'anno 2008, non sono state impegnate.

A superamento del difetto di natura interpretativa della norma dichiarata incostituzionale, è stata predisposta una nuova delibera CIPE approvata in data 18/12/2008 n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/3/2009, recante "Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ai sensi del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35".

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti:

COMPLESSIVO:	euro	100.000.000
ANNO 2005	euro	35.000.000
ANNO 2006	euro	15.000.000
ANNO 2007	euro	15.000.000
ANNO 2008	euro	35.000.000

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento:

Legge finanziaria 2007 n. 296/2006 comma 903 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge:

La ripresa del funzionamento del fondo è subordinata all'acquisizione a breve della prevista intesa della conferenza Stato-Regioni sul decreto attuativo della delibera CIPE 110/2008.

Gli stanziamenti a tutto il 2007 sono stati versati sul conto di tesoreria n. 22051 e sono stati utilizzati in parte a copertura di garanzie bancarie concesse a società in crisi.

Il conto presenta a fine dicembre 2008 un saldo di euro 21.506.564,67.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 7490 PG 1

Leggi di riferimento Legge 14 marzo 2005, n. 35 art. 11 commi 3, 5 e 6

Modifiche intervenute nel 2008

Autorizzazioni complessive 100 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	100,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	65,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	65,00
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	0,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	35,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	0,00

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	35,00
b) impegni assunti nel 2008	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	-
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	- (accant. m/euro 35,00)
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	- " "

Legge 27 febbraio 2006 n. 105 (G.U. del 17/03/2006) - cap. 7495

Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale

Scopo della legge: Istituire un fondo di mobilità al servizio delle fiere, al fine di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

La norma di che trattasi ha dotato il Fondo della somma di **3 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007**, dei quali **1 milione di euro annui a favore della fiera di Bologna**.

Gli importi sopra indicati sono stati conservati in bilancio quali “**residui di lettera F**” in quanto mancavano indicazioni circa le modalità di riparto del Fondo, tenuto conto che nella legge sopraindicata, fatta eccezione per lo stanziamento destinato alla fiera di Bologna, i criteri di riparto delle somme residuali non vengono specificati.

Ciò ha comportato l’assegnazione all’economia degli stanziamenti disposti per gli anni 2005 e 2006 (pari ad Euro 6.000.000,00), per l’impossibilità di procedere ai relativi impegni di spesa nell’esercizio successivo a quello della conservazione in bilancio.

Con riguardo allo stato contabile del capitolo, risultava utilizzabile nel 2008 il residuo stanziamento di Euro 3.000.000,00 assegnato per l’esercizio 2007 e conservato in c/residui che è stato impegnato a favore della Regione Emilia Romagna, per interventi relativi alle infrastrutture di mobilità per la Fiera di Bologna, unico beneficiario, individuato direttamente nella legge citata.

Solo con decreto interministeriale 11 maggio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2009 – registro n. 3, foglio n. 12 – sottoscritto dai Ministri concertanti dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato possibile stabilire i criteri di ripartizione del Fondo, confermando, fra l’altro, la destinazione dell’importo di 3.000.000,00 di Euro, stanziato per l’esercizio 2007 ed impegnato nel corso del 2008, alla regione Emilia Romagna per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Bologna.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato	7495
Leggi di riferimento	Legge n. 105 del 27.02.2006,
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	9,00 milioni di euro (2005/2007)

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	9,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	6,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	3,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	-
b) impegni assunti nel 2008	€	3,00
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	-
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	3,00
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	3,00

Legge 27.12.2006, n.296 Art.1, commi 841/846**Progetti di innovazione industriale –**

I Progetti di Innovazione Industriale sono stati istituiti dall'art.1, commi da 842 a 846 della legge n.296/2006, con la finalità di sostenere un rafforzamento complessivo del sistema delle imprese favorendo, al contempo, cambiamenti strutturali del sistema produttivo idonei a renderlo più competitivo. In particolare la Legge ha inteso avviare una politica pubblica capace di orientare le scelte, incentivando comportamenti coerenti con le esigenze di ristrutturazione del tessuto produttivo. I Progetti di Innovazione Industriale (PII) sono diretti a realizzare interventi in aree tecnologiche considerate strategiche, in quanto rappresentano i driver fondamentali del cambiamento, tali da svolgere le funzioni di traino dell'innovazione. Tali aree, direttamente individuate dal legislatore, sono le seguenti: "efficienza energetica", "mobilità sostenibile", "made in Italy", "tecnologie della vita" e "beni e attività culturali e turistiche".

I PII sono finanziati a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito dal'art. 1, comma 841 della citata legge presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale; a tale Fondo è stata conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, volta a finanziare, oltre ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Al Fondo sono conferite inoltre le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.

Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il Fondo e' altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Le spese per la gestione dei progetti di innovazione industriale sono poste a carico dei relativi stanziamenti, nel limite massimo del 5 per cento del loro ammontare (art.1, comma 845 legge 296/2006).

Risorse finanziarie

Lo stanziamento originariamente destinato ai progetti di innovazione, risultante dal combinato disposto dell'art.1, comma 841 della citata legge e dal decreto ministeriale dell'11 luglio 2007 (con il quale è stata effettuata, ai sensi di legge, la programmazione delle risorse del Fondo) è stato così quantificato:

- anno 2007	€ 270.000.000
- anno 2008	€ 360.000.000
- anno 2009	€ 360.000.000
- Totale	€ 990.000.000

Gli stanziamenti originari hanno subito, nel corso del tempo, una serie di limitazioni e decurtazioni, per effetto di varie disposizioni legislative, che hanno portato la disponibilità effettiva a **576.851.000:**